

Omicidio colposo: un conducente alla guida da 50 ore

Il «crollo fisico» dell'autista fa condannare il titolare

Patrizia Maciocchi

Condemna per omicidio colposo per il titolare della ditta di trasporti che impone ai suoi autisti turni così massacranti da provocare incidenti stradali mortali. Una punizione rigida già impartita dalla corte d'appello e confermata dalla Cassazione (IV sezione penale, sentenza 8 giugno 2010 n. 21810) a carico dell'amministratore e del titolare di un'impresa di autotrasporti, considerati penalmente responsabili della morte di un'automobilista.

Un autista loro dipendente, stremato dalla stanchezza aveva infatti fermato il suo Tir nella corsia di sorpasso e si era addormentato determinando un inci-

dente in cui era rimasto ucciso un altro automobilista. Secondo il giudice di merito «la ragione per la quale l'autocarro si era fermato era dovuta al fatto che il suo guidatore si era addormentato a causa della stanchezza», un crollo fisico tale da «aver raggiunto e superato abbondantemente ogni soglia di comprensibile attenzione alla guida».

Una convinzione supportata dai dati tratti da quattro dischi cronotachigrafi sequestrati. In base alle informazioni fornite dal dispositivo, in grado di registrare velocità, tempi di guida e distanza percorsa, l'autista era rimasto al volante per circa 50 ore consecutive, salvo brevissime soste di 30 o 45 minuti al massimo.

I giudici di prima e seconda istanza avevano contestato a titolari e responsabili dell'azienda sia l'assenza all'interno del mezzo di un secondo autista sia il mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la guida, creando così le condizioni che rendevano prevedibile il verificarsi di un incidente dovuto a un colpo di sonno o a un qualun-

que tipo di inefficienza fisica.

Contro la condanna ha fatto ricorso in Cassazione il difensore, contestando la lettura dei giudici di merito che avevano concluso, a parere del legale, quasi per una responsabilità oggettiva dei suoi assistiti. Secondo i ricorrenti, le infrazioni al codice della strada erano il frut-

to di una scelta irresponsabile del dipendente e non del titolare o dell'amministratore, che non erano alla guida del mezzo, mentre l'obbligo del secondo autista sarebbe stato superato con l'installazione del sistema di controllo del cronotachigrafo di cui il Tir era fornito.

Di parere diverso gli ermellini, che sottolineano come le modalità di consegna richieste dal titolare della società al suo autista, anche in precedenti viaggi, rendessero impossibile, in assenza di un secondo conducente, il rispetto delle norme sulla velocità e tempi di percorso. Non c'è dunque dubbio sull'esistenza di un nesso causale fra l'incidente mortale e i turni massacranti.

IL NESSO CAUSALE

Le modalità di consegna richieste dalla ditta erano incompatibili con i tempi di percorso e i limiti di velocità

